



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 12 giugno 2012, n. 49

Annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 68 del 1° marzo 2011 avente ad oggetto:

“Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di:

- a) Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) (“Parco Fotovoltaico III”) - località Masseria Giannina.
 - b) Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1 marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del “Parco Fotovoltaico I” sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.”
- Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.

Il giorno 12 giugno 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società VECOM S.r.l., avente sede legale in Gallarate (VA) alla Via Largo Camussi 5, P.IVA n. 02339330025, con nota prot. n. 11746 del 2 novembre 2009, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,9918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) - località “Masseria Giannina”;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. AOO_159 14.01.2010 n. 0000685 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 2 febbraio 2010;
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16177 del 16.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza di Servizi.
- in data 01.03.2011, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in seguito all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la determinazione n. 68 di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
 - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località “Masseria Giannina”;
 - ? e delle relative opere connesse e più precisamente:
 - una cabina di raccolta in media tensione in cui si attestano i cavi provenienti dai 10 trasformatori, vengono alloggiare le idonee protezioni e da cui si dirama un unico cavo 20kV, che trasporta i 10 MW in

Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);

• l'autorizzazione di tale CPU, delle opere elettriche e delle infrastrutture necessarie per la connessione alla RTN, inizialmente rilasciata con determinazione n. 66 del 1 marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina, è stata oggetto di annullamento in autotutela con determinazione n. 45 del 08.06.2012.

- in data 16.03.2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40, la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 1 marzo 2011 n. 68 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina".

Considerato che:

- l'impianto in oggetto è destinato a convogliare l'energia elettrica prodotta nella Stazione Elettrica RTN 380/150 kV sita nel comune di Gravina in Puglia, la cui costruzione ed esercizio sono stati autorizzati con Determina Dirigenziale n. 66 del 1 marzo 2011;

- Nell'ambito di un altro procedimento di Autorizzazione Unica relativo ad un impianto con connessione nella stazione RTN nel comune di Gravina in Puglia, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha trasmesso, con nota prot. n. 2905 del 21.03.2012, il proprio parere di competenza che contempla anche la Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna da ubicarsi nel comune di Gravina in Puglia, e risulta contrario alla realizzazione della stessa perché posta in prossimità del reticolo idrografico e quindi in contrasto con gli indirizzi di tutela dell'Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile;

- Ciò ha determinato la necessità di un approfondimento istruttorio per il quale si rimanda integralmente alla Determinazione Dirigenziale n. 45 del 08.06.2012;

- Il suddetto approfondimento istruttorio porta a concludere che l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina" denominato "Parco Fotovoltaico III" non è dotato di soluzione di connessione autorizzabile;

- A ciò si aggiunga che nel medesimo procedimento era già emersa la falsità della nota recante prot. n. 4794 del 24.03.2010, acquisita quale presunto nulla osta da parte di ARPA Puglia, e la falsità della nota del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. A00_030 07/09/2010 - 0057466 acquisita agli atti del procedimento autorizzativo culminato con l'adozione della determinazione in oggetto. Tali ulteriori evidenze, la prima che non aveva avuto un effetto amministrativo tale da arrestare il procedimento e l'altra risolta con l'acquisizione di un parere favorevole da parte dell'Ente, assumono, allo stato attuale, aggiuntivo rilievo nel determinare l'interezza del quadro istruttorio.

- Sussistono, peraltro, rilevanti profili di interesse pubblico all'esercizio del potere di annullamento, in considerazione della necessità che il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 12 d.lgs. 387/2003 sottenda una compiuta valutazione di tutti gli aspetti rilevanti, con speciale riferimento all'inserimento territoriale e ambientale degli impianti (v. art. 12, comma 2, d.lgs. cit., secondo cui "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".)

- Nella comparazione degli interessi contrapposti, rileva in senso non ostativo all'annullamento delle determinazioni in oggetto la circostanza che i lavori non siano ancora stati avviati e che l'avvio del procedimento di autotutela sia intervenuto a brevissima distanza di tempo dal riscontro delle evidenziate

falsità documentali.

- Si dispone pertanto l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21/nonies l. 241/1990, come da relazione istruttoria repertorio n. 49 del 12 giugno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, della determinazione n. 68 del 2011 di conclusione del procedimento con il rilascio alla VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Largo Camussi, 59, Partita IVA 02339330025 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina"
e delle relative opere di connessione indicate in premessa.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Gravina di Puglia (BA).

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
